

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 17 DEL 27.03.2008



COMUNE DI FINALE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Approvato con delibera C.C. n. 89 del 21.12.2005
Modificato con delibera C.C. n. 17 del 27.03.2008

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Istituzione della tariffa

Art. 3 - Presupposto della tariffa

Art. 4 - Determinazione della tariffa

Art. 5 - Decorrenza e termini di applicazione della tariffa

Art. 6 - Soggetti passivi

Art. 7 - Soggetti passivi per ipotesi speciali

Art. 8 - Classificazione delle utenze domestiche

Art. 9 - Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 10 – Superfici soggette a tariffa

Art. 11 - Locali adibiti ad usi diversi

Art. 12 - Locali, aree e superfici escluse

Art. 13 - Modalità per la determinazione della superficie

Art. 14 - Tariffa giornaliera di smaltimento

Art. 15 – Riduzioni tariffarie o parziale applicazione della tariffa

Art. 16 – Agevolazioni per collaborazione attiva

Art. 17 - Comunicazioni

Art. 18 - Attività di controllo

Art. 19 – Violazioni e penalità

Art. 20 - Riscossione ordinaria e conguagli

Art. 21 - Pagamenti – Indennità di mora

Art. 22 - Rimborsi

Art. 23 – Istanza di contestazione

Art. 24 – Tasse, imposte ed addizionali

Art. 25 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa sull'igiene ambientale (appresso denominata anche "tariffa" o "T.I.A.") prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e relativi atti normativi di applicazione. Ai fini del presente Regolamento restano ferme le definizioni di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo.
2. La gestione del ciclo dei rifiuti è disciplinata da apposito regolamento comunale.

Art. 2 - Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, ai sensi dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, è istituita la tariffa, la quale sostituisce, a far tempo dalla data della sua applicazione, la tassa sui rifiuti solidi urbani (appresso denominata anche "T.A.R.S.U.").
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, che sarà coperta dal gettito tariffario, comprende anche la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio delle citate aree.
3. Il Comune di Finale Ligure affida, ai sensi dei commi 9 e 13 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, alla Finale Ambiente S.p.A., di seguito chiamata "Gestore", l'applicazione della tariffa e la sua riscossione.

Art. 3 - Presupposto della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione, conduzione o detenzione - da chiunque effettuata - di locali, od aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
3. La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purchè predisposti all'uso, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.
4. L'arredo e/o l'attivazione di un pubblico servizio collegato a rete, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o la conduzione dell'immobile.
5. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare dal Comune con proprio atto deliberativo, adottato entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con tale atto sono fissate per il medesimo esercizio finanziario, sulla base del Piano Finanziario, la quota da imputare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche e la parte fissa e variabile di competenza, nonché l'entità delle riduzioni.
2. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento non si applica in ogni caso con effetto retroattivo.
3. La parte fissa della tariffa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti.
4. La parte variabile della tariffa è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
5. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al comma 9 dell'art. 38 del D.Lgs. 22/97.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica, la cui entrata tariffaria è determinata in base alle superfici ed al numero di componenti il nucleo familiare e di utenza non domestica, la cui entrata tariffaria è correlata alle superfici ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti.

Art. 5 - Decorrenza e termini di applicazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligo tariffario decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione e perdura sino alla cessazione, come disposto nel successivo comma 4 del presente articolo.
3. Le variazioni anagrafiche, cioè quelle che comportano una variazione del nucleo familiare, saranno aggiornate d'ufficio con riferimento al 1° giorno di ogni mese.
4. La cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa comunicazione sia presentata entro i successivi 30 giorni. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della comunicazione di cessazione, fatta salva la possibilità per l'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per i periodi precedenti.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da coloro che conducono, occupano o detengono locali e/o aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via prioritaria, colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio.
3. Per le utenze domestiche, in caso di mancanza dell'obbligato in via prioritaria, si considera, per i residenti, l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette a tariffa.
4. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza di colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio, il legale rappresentante dell'attività produttiva, associativa o ricreativa.
5. L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, della riscossione o del contenzioso, sia a garanzia dell'adempimento della prestazione patrimoniale.

Art. 7 - Soggetti passivi per ipotesi speciali

1. Per le parti comuni del condominio individuate dall'art. 1117 C.C. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Gli amministratori del condominio sono tenuti, se richiesto dal Gestore della tariffa, a presentare l'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.
2. Per le multiproprietà e per le parti comuni dei centri commerciali, soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.
3. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una specifica autorizzazione amministrativa.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un'attività economica e sia stata accertata dal Gestore l'impossibilità di distinguere la superficie ad essa destinata, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.
6. In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio di durata inferiore a 12 (dodici) mesi, l'obbligo tariffario è a carico del proprietario dei locali o del titolare del diritto reale di godimento del bene, salvo diversa esplicita richiesta da parte del conduttore.
7. Nel caso di sub-affitto per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
8. Nel caso di locazione o comodato di durata uguale o superiore a 12 (dodici) mesi, l'obbligo tariffario ricade sul conduttore. In caso di cessazione da parte del conduttore senza che vi sia una corrispondente

comunicazione di subentro, il Gestore intesterà la fattura al proprietario o al titolare del diritto reale di godimento del bene, salvo la possibilità per quest'ultimo di dimostrare la locazione dell'unità immobiliare.

Art. 8 - Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:
 - a) utenze domestiche residenti: occupate da persone che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune;
 - b) utenze domestiche non residenti: occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti e quelle degli utenti che risiedono in località fuori dal territorio nazionale.
2. Per le utenze domestiche residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia o di convivenza. Il soggetto Gestore è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea dichiarazione e per il periodo di effettivo allontanamento dal nucleo familiare, comunque di durata superiore a 6 (sei) mesi, nei seguenti casi:
 - cause di forza maggiore (chiamata alle armi, ricovero ospedaliero o in altro luogo di cura per motivi di salute, affido familiare, ecc.);
 - effettivo allontanamento dal luogo di residenza per documentati motivi (quali ad esempio di studio, di lavoro ecc.).
3. Per le utenze domestiche non residenti, in considerazione del fatto che non si dispone di dati certi per l'identificazione dell'effettivo numero degli occupanti l'alloggio, si dovrà tenere conto ai fini del calcolo del numero di componenti il nucleo familiare, della seguente tabella presuntiva di deduzione del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie alloggio.
4. Tabella presuntiva di deduzione del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie alloggio.

Superficie alloggio mq.	Numero componenti il nucleo familiare
fino a 28 mq.	1 persona
da 29 mq. fino a 45 mq.	2 persone
da 46 mq. fino a 60 mq.	3 persone
da 61 mq. fino a 80 mq.	4 persone
da 81 mq. fino a 100 mq.	5 persone
oltre 101 mq.	6 persone

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento solidalmente.

Art. 9 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità della realtà comunale, come segue:

1	Musei, biblioteche, scuole, circoli e associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi, teatri
3	Magazzini senza vendita diretta, depositi, parcheggi
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi e agriturismo con ristorante
8	Alberghi e agriturismo senza ristorante, motel, Bed & B, affittacamere, residence
9	Case di cura e riposo, collegi, colonie, conventi, caserme
10	Ospedali

11	Uffici, agenzie, studi professionali, assicurazioni, autoscuole, studi medici e veterinari
12	Banche ed istituti di credito.
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, profumerie e altri beni durevoli. Drogherie, surgelati, piccoli animali.
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, articoli sanitari, erboristeria, plurilicenze.
15	Negozi particolari (armi, munizioni, oggetti sacri, quadri e cornici, anticaglie, filatelia, tappeti)
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali quali parrucchiere, estetista, barbiere
18	Attività artigianali – botteghe (falegname, fabbro, idraulico, elettricista, calzolaio, lavanderia, sartoria, tipografia)
19	Carrozzeria, officina, elettrauto, gommista, riparazione motocicli e motori
20	Attività industriali con capannoni di produzione. Autotrasporti
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, agriturismo senza camere
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria, yogurteria,
25	Supermercati, panetteria, gastronomia, rosticceria, macelleria, salumeria, polleria, enoteca, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Orto - frutta, pescherie, fiori-piante ,pizza al taglio, chioschi bar
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari e di fiori e piante
30	Discoteche, night club, sale giochi

2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia, stabilita ad insindacabile giudizio del gestore, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
3. In sede di determinazione delle tariffe, per le utenze non domestiche, la Giunta Municipale può individuare, all'interno delle categorie sopra elencate, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti.
4. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
5. La tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.
6. In caso di variazione della categoria di attività, il soggetto gestore provvede d'ufficio alla riclassificazione delle utenze in base alle informazioni in proprio possesso.

Art. 10 – Superfici soggette a tariffa

1. Sono soggette alla tariffa le superfici utili di tutti i locali e/o aree scoperte, queste ultime non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, con le sole eccezioni disciplinate nel successivo articolo 14.
2. Relativamente ai locali si precisa che:

- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni; ecc.);
 - per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività.
3. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa.

Art. 11 - Locali adibiti ad usi diversi

1. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.
2. Per le utenze non domestiche adibite al commercio all'ingrosso, si tiene conto della compresenza di attività di magazzino e di attività di vendita, assoggettando il 50% della superficie alla tariffa prevista per i magazzini ed il restante 50% alla tariffa prevista per le attività di vendita.
3. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
4. Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, sono soggetti alle tariffe previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

Art. 12 - Locali, aree e superfici escluse

1. Oltre agli immobili non soggetti a tariffa per mancanza del presupposto, sono esclusi dall'applicazione della medesima anche i seguenti locali ed aree:
 - a) Locali:
 - ✓ locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - ✓ muniti di attrezzature particolari quali: celle frigorifere, locali di essiccazione, cabine elettriche ed elettroniche, vani ascensori, stalle per bestiame, ricovero esclusivo attrezzi agricoli, fienili ed inoltre locali ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino esclusivamente rifiuti speciali non assimilati ovvero pericolosi;
 - ✓ locali di strutture pubbliche e private adibiti a sale operatorie, di medicazione, di radiologia e radioterapia, sale di degenza malattie infettive;
 - ✓ locali di fatto non utilizzati, perché oggetto di intervento di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia comprovata da idonea documentazione e senza residenza anagrafica per il periodo di effettiva esecuzione dei lavori e fino alla data di fine lavori certificata ovvero se antecedente fino alla data di utilizzo;
 - ✓ locali dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati riconosciuti tali, comprovati da certificazione tecnica degli organi competenti o autocertificazione dell'interessato;
 - ✓ i locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali;
 - ✓ balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
 - ✓ i locali privi di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) e/o arredamento;
 - ✓ i locali ed ambienti per la parte con altezza inferiore a m. 1,50;
 - ✓ solai o sottotetti, non utilizzati ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - ✓ le parti comuni del condominio, ex art. 1117 C.C., non utilizzate in esclusiva.
 - b) Aree:

- ✓ impraticabili o intercluse;
 - ✓ in stato di abbandono;
 - ✓ non presidiate o adibite a deposito di materiale in disuso;
 - ✓ aree di solo transito/manovra identificate a tal fine;
 - ✓ destinate all'attività agricola (serre, allevamento, ecc...);
 - ✓ giardini, orti, cortili privati;
 - ✓ destinate allo svolgimento di attività agonistiche negli impianti sportivi;
 - ✓ le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali.
2. Sono altresì escluse dalla tariffa i locali e le aree occupate e/o condotte dal comune per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.

Art. 13 - Modalità per la determinazione della superficie

1. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite al catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento per il calcolo della tariffa non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale.
2. Per le unità immobiliari censite ma per le quali non risulta indicata la superficie catastale, nonché per quelle non censite, la superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata sul filo interno dei muri perimetrali.
3. Per le aree la superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia pari o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Per gli impianti sportivi coperti e scoperti sono computate, ai fini della tariffa le superfici degli spogliatoi, dei servizi in genere e le aree destinate al pubblico.
6. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali non assimilati ovvero pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, si applica un coefficiente di riduzione, esclusivamente per tali superfici, pari al 20%.
7. Nel caso di aree sulle quali coesistono operazioni di diversa natura (quali a titolo esemplificativo: transiti, carico/scarico, deposito, ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a tariffa, si considera l'applicazione pari a 1/3 dell'intera area in oggetto.

Art. 14 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o conducono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera, commisurata a mq. di superficie occupata e per ogni giorno di occupazione. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni/anno anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) attribuita alla categoria. In mancanza della corrispondente voce di uso è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Nel caso di svolgimento di attività per periodi di durata uguale o superiore a 183 giorni/anno è dovuta la tariffa annuale intera.
4. Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo che si svolgono su aree ad uso pubblico, il Gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, una tariffa forfetaria da applicarsi sull'area occupata, provvedendo ad un addebito unico. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore. In mancanza di

stipula del contratto, la tariffa è calcolata secondo i criteri definiti dal presente regolamento, considerando come superficie di riferimento tutta l'area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l'attività sportiva.

5. Agli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante, il Gestore fatturerà il servizio con le modalità applicate alla generalità degli utenti.
6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa.
7. Il pagamento andrà effettuato secondo le modalità individuate dal soggetto gestore, che può stipulare accordi, ai fini della riscossione materiale, con il soggetto incaricato della riscossione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
8. L'Ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ha l'obbligo di darne comunicazione al gestore.
9. In caso di uso di fatto la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penali eventualmente dovute.
10. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le penali, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
11. Per le occupazioni poste in essere con banchi di mercato su posteggi vacanti la riscossione avverrà contestualmente all'occupazione medesima unitamente al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e riversata al Gestore da parte del Comune.
12. La riscossione della tariffa giornaliera è effettuata dal Gestore con la sola eccezione di cui al comma precedente; l'emissione della fattura avverrà solo a condizione che l'importo del corrispettivo da fatturare, al netto dell'imposta, risulti pari o superiore a €5,16.

Art. 15 – Riduzioni tariffarie o parziale applicazione della tariffa

1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni previste dal D.P.R. 158/99 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.
2. In fase di predisposizione del piano esecutivo di gestione sarà previsto un apposito capitolo di spesa finalizzato a dare copertura finanziaria a favore di particolari fasce di utenze domestiche e non domestiche.
3. Per le scuole dell'infanzia, il Comune si farà carico dell'intero importo dovuto a titolo di tariffa.
4. **Soppresso**
- 4bis. **Per le occupazioni di aree pubbliche destinate alla vendita al pubblico dei prodotti locali ottenuti per la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, pesca ed attività connesse da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, la parte fissa e variabile della tariffa sono ridotte del 50%.**
5. Nel caso in cui la distanza del cassonetto o del punto di conferimento disti oltre 500 metri dal confine della proprietà includente i locali o le aree ove vengono prodotti i rifiuti, la parte fissa e variabile della tariffa sono ridotte del 30%.
6. Nel caso di persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di lavoro o studio, per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno, dietro presentazione di opportuna documentazione, è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa del 20%. Tale riduzione è da rinnovare annualmente.
7. Nel caso di persone domiciliate o residenti in istituti di ricovero o sanitari, come risultante da apposita documentazione, che lasciano la loro abitazione vuota; per tali utenze il numero degli occupanti viene fissato in una unità, prevedendo una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa pari all'70%. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia ceduta in locazione o in comodato. Tale riduzione è da rinnovare annualmente.
8. Le riduzioni non potranno in ogni caso essere superiori all'80% della parte variabile della tariffa.

Art. 16 – Agevolazioni per collaborazione attiva

1. Alle utenze domestiche che dichiarino, mediante comunicazione da rinnovare annualmente, di provvedere al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani si applica una riduzione della parte

variabile della tariffa. L'entità è determinata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, in misura in ogni caso inferiore all'80% della parte variabile della tariffa. La riduzione è concessa previa verifica da parte del gestore o del Comune dell'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. Potranno, inoltre, essere definite ulteriori riduzioni, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.

2. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, esclusi gli imballaggi, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è determinata in funzione della quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri, mediante attestazione del soggetto gestore, di aver avviato a recupero, moltiplicandone il peso il kg per l'importo in euro stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, e non può essere superiore all'80% della parte variabile della tariffa. La richiesta, da rinnovare annualmente, deve essere presentata entro il mese di settembre al gestore del servizio e deve contenere l'indicazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti, nonché l'attestazione dell'attività svolta dal medesimo.
3. Alle utenze non domestiche, relative ad attività ricettive e di ristorazione, che si dotino di un dissipatore di rifiuti alimentari che permetta lo smaltimento dei rifiuti organici tramite l'impianto fognario, data l'ingente produzione di rifiuti di natura organica, sarà riconosciuta una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa da determinarsi annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
L'installazione dei dissipatori di rifiuti alimentari dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio Idrico Integrato, al fine di accertare la compatibilità dell'installazione con la rete fognaria comunale.
Per usufruire della riduzione gli utenti dovranno presentare apposita richiesta corredata dalla documentazione attestante l'acquisto del dissipatore di rifiuti alimentari.
4. Con provvedimento di rimborso, ovvero compensazione sui pagamenti ancora da effettuare, sarà liquidata la quota variabile della tariffa riconosciuta non dovuta.
5. La Giunta Comunale con propria deliberazione stabilirà i criteri organizzativi per l'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 17 - Comunicazioni

6. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di presentare al gestore del servizio apposita comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, siti nel territorio del Comune di Finale Ligure, entro i 30 (trenta) giorni successivi al loro verificarsi.
7. Le comunicazioni hanno effetto secondo i termini indicati nell'articolo 5 e saranno ritenute valide anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate.
8. Non sussiste obbligo alla presentazione della comunicazione quando la variazione riguarda il numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto il gestore acquisirà l'informazione direttamente dall'ufficio anagrafe del Comune.
9. Per facilitare l'utenza, il gestore appronterà apposita modulistica, messa gratuitamente a disposizione degli interessati. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione. Per le comunicazioni a mezzo fax, fa fede il rapporto di ricevimento. Per le comunicazioni a mezzo e-mail, fa fede la conferma di lettura del messaggio.
10. La comunicazione d'inizio o di variazione deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, i dati catastali, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e la ripartizione interna, la data di inizio di occupazione o conduzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
 - per le persone fisiche: generalità dell'utente, codice fiscale e residenza, numero effettivo degli occupanti dell'alloggio;
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione e l'esatta ragione sociale, lo scopo sociale e/o istituzionale dell'ente, istituto, associazione o società, il codice fiscale e/o Partita IVA, l'attività svolta e materie prodotte, la sede principale, legale od effettiva, i dati identificativi e residenza del titolare, se ditta individuale; negli altri casi dei rappresentanti legali ovvero delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.

11. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma leggibile da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega scritta e presentata al soggetto gestore.
12. In caso di variazione delle condizioni tariffarie, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
13. L'ufficio anagrafe comunica al soggetto gestore, con cadenza mensile, le variazioni anagrafiche della popolazione residente con l'indicazione del numero dei componenti dei nuclei familiari.
14. Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere al Gestore, su richiesta dello stesso, tutta la documentazione utile alla corretta applicazione della tariffa.
15. La cessazione delle condizioni che danno diritto all'esclusione e/o riduzione, deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi. In ogni caso il gestore provvederà all'addebito della tariffa con decorrenza dalla data di cessazione del diritto succitato.
16. L'erede, che continua ad occupare i locali e/o aree già assoggettati a tariffa a carico del soggetto defunto, è tenuto, nel termine di 30 (trenta) giorni, a presentare una nuova comunicazione.
17. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione, questa può avvenire anche a cura del soggetto gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine dell'utilizzo del servizio, quali a titolo di esempio cessazione di servizi a rete, subentri, decessi.

Art. 18 - Attività di controllo

1. Il soggetto gestore provvede ad esercitare le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti passivi obbligati al pagamento della tariffa, nonché a svolgere i controlli dei dati dichiarati nelle comunicazioni dai soggetti tenuti al pagamento della tariffa.
2. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
3. Il soggetto gestore ha la facoltà di:
 - invitare il titolare dell'utenza ad esibire atti o documenti e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici Comunali, C.C.I.A.A., Conservatoria dei beni immobiliari, ecc.);
 - accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione previo consenso dell'interessato. Il Gestore dovrà informare dell'accesso, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo. Per accedere agli immobili il personale dovrà essere appositamente autorizzato dal gestore ed esibire apposito documento di riconoscimento.
4. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della tariffa o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
5. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e per fornire informazioni tali da dimostrare che l'accertamento è in tutto o in parte errato. In tali ipotesi e ricorrendone le circostanze, il gestore provvede all'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Decorso tale termine, il gestore provvede ad emettere, nei confronti dei soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa e ad eventuali chiarimenti forniti.
6. In caso di mancata collaborazione dell'utente, il recupero delle somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
7. In caso di mendace dichiarazione riguardo ad agevolazioni o riduzioni, si procederà alla soppressione delle stesse per tutto l'anno in corso e per gli anni pregressi secondo il termine di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 del Codice Civile.

Art. 19 – Violazioni e penalità

1. In caso di omessa presentazione della comunicazione di occupazione, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari il Gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate nell'articolo 21, a titolo di riconoscimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento è dovuta la maggiorazione pari al 25% (venticinquepercento) del valore della tariffa, con un minimo di €25,00.
2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa e qualora la rettifica determini una variazione in aumento, è dovuta la maggiorazione pari al 25% (venticinquepercento) della maggiore tariffa dovuta e determinata con la stessa decorrenza e modalità di cui al comma precedente, con un minimo di €25,00.
3. Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti, non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce direttamente dagli uffici e per le quali non ricorre l'obbligo di comunicazione.
4. La mancata trasmissione di atti e documenti richiesti comporta l'applicazione da parte del gestore della penale di €25,00.

Art. 20 - Riscossione ordinaria e conguagli

1. Il gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati provvede a proprio titolo alla riscossione della tariffa secondo la modalità dallo stesso definita e concordata con il Comune.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno 2 (due) rate, indipendentemente dalla modalità di riscossione individuata dal gestore.
3. Il soggetto gestore può, nel rispetto delle norme vigenti, includere nella bolletta, oltre alla tariffa, anche importi dovuti per servizi diversi, se questi sono effettuati dal medesimo soggetto gestore.
4. Le modifiche che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nel calcolo tariffario successivo mediante conteggio compensativo.
5. Il gestore provvede al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Art. 21 - Pagamenti – Indennità di mora

1. Il servizio deve essere fatturato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo cui si riferisce.
2. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine indicato in fattura. Le forme e modalità di pagamento della tariffa sono definite dal gestore e concordate con il Comune.
3. Le fatture sono inviate all'indirizzo di residenza del titolare dell'utenza o ad altro recapito all'uopo indicato, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate.
4. In caso di ritardato pagamento della fattura il gestore applicherà sugli importi fatturati gli interessi di mora al tasso legale maggiorato di due punti percentuali per ogni giorno di ritardo. L'indennità di mora sarà addebitata nella prima bolletta utile.
5. Decorsi inutilmente trenta giorni dal termine indicato in fattura per il pagamento, se il versamento non risulta effettuato, il gestore invierà all'utente un sollecito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore indicherà il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, il gestore attiverà la procedura di riscossione coattiva.
6. Il gestore addebiterà all'utente il pagamento delle spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.

Art. 22 - Rimborsi

1. L'utente può richiedere il rimborso di quanto pagato in più entro 5 anni dal pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute, in tutto o in parte, le somme addebitate per mancanza del presupposto, per errore di calcolo delle superfici o nella applicazione della tariffa. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dall'indebito pagamento.

2. Il gestore del servizio, dopo averne accertato il diritto, dispone il rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta, ovvero comunica il rigetto. In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di pagamento ovvero mediante conguaglio sulla bolletta di successiva emissione.

Art. 23 – Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al soggetto gestore esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il gestore risponde in forma scritta alla istanza entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.
3. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.

Art. 24 – Tasse, imposte ed addizionali

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico dei soggetti destinatari del servizio.
2. La tariffa è soggetta ad imposta sul valore aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. A far data dal 1° gennaio 2006 il Gestore assumerà come valide le denunce prodotte in precedenza dalle utenze ai fini TARSU. Nel primo anno di applicazione della tariffa verranno considerati validi i dati esistenti negli archivi anagrafici e contributivi del Comune, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 nonché alle altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia e a quelle del Codice Civile.